

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI

Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 135 *Operativa*

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città. Art. 41, comma 5 - Divieto di macellazione dei prodotti della pesca. Modifica del prontuario. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 63/11 e 64/11.

A seguito di recenti episodi occorsi nei mercati cittadini, si è reso necessario fornire alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute nell'art. nell'art. 41, comma 5, del Regolamento tutela e benessere degli animali, come da ultimo modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 01258/110 del 14/03/2011 (1).

In particolare, la Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro - Servizio Tutela Animali e Servizi per l'ambiente, interpellata sulla questione, ha precisato quanto segue:

"...premesso che con il termine "macellazione" si intende la soppressione dell'animale e la successiva preparazione delle sue parti per la vendita al consumo, il regolamento comunale 320 art. 41 c. 5, secondo punto, fa "assoluto divieto" di macellare i "prodotti della pesca", negli esercizi di vendita al dettaglio. Ne consegue che la macellazione di prodotti della pesca venduti vivi, ricade sull'acquirente..."

Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle norme igienico sanitarie per le attività svolte su area pubblica, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, nei mercati cittadini è proibito uccidere, spennare o sviscerare animali e che la vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

⁽¹⁾ Vds. Circolare del Corpo n. 63/11, pag. 5.

⇒ DISPOSIZIONI OPERATIVE

Per le violazioni al divieto di macellazione dei prodotti della pesca, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

- Norma violata: Art. 41, comma 5, Regolamento Tutela Animali.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 25,00 a € 500,00– P.M.R. € 50,00 entro 60 gg.
- Autorità competente Destinazione proventi: Sindaco Comune

Qualora ne ricorrano le condizioni, per la tutela dell'igiene del suolo su area pubblica, è possibile applicare, in concorso, anche le sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ⁽²⁾.

- Norma violata: Art. 37, comma 1, Regolamento Commercio su Area Pubblica.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00- P.M.R. € 160,00 entro 60 gg.
- Autorità competente Destinazione proventi: Sindaco Comune
- **Segnalazione** alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo Servizio Contenzioso Amministrativo Via Meucci n. 4, per i provvedimenti di competenza.

Tuttavia, è stato rilevato che alcune ASL hanno rilasciato, ai venditori di prodotti dell'acquacoltura vivi, specifiche autorizzazioni alla macellazione sul posto, a condizione che la macellazione avvenga in una struttura mobile appositamente autorizzata e rispondente ai requisiti igienico sanitari prescritti.

Pertanto, in attesa delle opportune integrazioni alla normativa regolamentare, l'accertamento delle sopra indicate violazioni potrà avvenire esclusivamente qualora il venditore non dimostri di essere in possesso del nulla osta alla macellazione sul posto rilasciato dall'ASL.

Si allega alla presente circolare una copia del provvedimento dell'ASL per i casi eccezionali di cui sopra.

Si allega inoltre, il quadro sanzionatorio del "Prontuario delle principali violazioni al regolamento tutela animali" modificato sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dal Servizio Tutela Animali.

Il prontuario, aggiornato con le suddette modifiche, è altresì reperibile sulla rete Intranet di PM alla voce: **Prontuari/Polizia amministrativa**.

DC/dc/CC

Addì, 06/12/2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Giovanni ACERBO

ALLEGATO:

- Copia autorizzazione ASL
- Quadro sanzionatorio di pag. 88

^{(2) -} Vds. "Prontuario delle principali violazioni al regolamento del commercio su area pubblica", allegato alla circolare del Corpo n. 138/10, ipotesi sanzionatoria di pag. 16



IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL N° 9 DI IVREA (TO)

residente in Vista la domanda Prot. nº (1886) del 1877 (1975) presentata dal Sig. Allando - diretta ad ottenere il rilascio del nulla osta sanitario per l'attività di: VENDITA DI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA VIVI, CON POSSIBILITA' DI MACELLAZIONE SULLE AREE MERCATALI tramite automezzo tipo IVECO Turbo Daily targato Vista la documentazione presentata: Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27,07,34 nº 1265; Vista l'O.M. 3,04.02 riguardante i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su ares pubbliche: Vista la Determinazione della Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte nº 90 del 9.07.02: Visto il D.G.R. nº 25-12456 della Regione Piemonte del 10.05.04; vista la Legge Regionale nº 30 del 26.10.82 concernente il riordino della funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle formacie, polizia e Servizi Veterinari; Attese le risultanze degli accertamenti effettuati dal Servizia Veterinario dell' A.S.L. nº 9 di Ivres (TO) RTLASCIA IL NULLA OSTA Al Sig. residente in gestire l'attività di: VENDITA DI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA VIVI, CON POSSIBILITA' DI MACELLAZIONE SULLE AREE MERCATALI purchè dotate di pavimentazione idonea e di servizi igienici tramite automezzo tipo IVECO Turbo Daily targato L'allevamento di troticoltura connesso all'attività ambulante è sito in è regolarmente registrato e sottoposto a sorveglianzo de parte dell'ASL nº 9 di Ivrea (70). viene custodito, durante i periodi di L'automezzo IVECO Turbo Daily targato inattività, presso l'indirizzo dell'allevamento. La presente nullo-asta potrà essere revocato in qualsiasi momento, in caso di infrazioni, abusi o mançata asservanza delle norme vigenti in materia, nonché per inconvenienti igienico-sanitari. Ivrea (TO) 1 15/14/1/2/

Il Direttore dell'Area 8 (Dott. Francesco (ASSANI)

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione Edittale	p.m.r. Destinaz. Proventi Autorità Competente	Note
ANIMALI ACQUATICI Quale titolare di esercizio di vendita: conservava/esponeva per la vendita (ingrosso/dettaglio) o per la somministrazione prodotti per la pesca vivi in vasche prive delle caratteristiche prescritte dal regolamento (specificare la prescrizione violata); procedeva alla macellazione (soppressione/eviscerazione) dei prodotti della pesca; teneva i crostacei con le chele permanentemente legate. Art. 41, comma 5 Regolamento Tutela Animali	• Sanzione Amm.va da € 25,00 a € 500,00	 € 50,00 entro 60 gg. Comune Sindaco. 	Se il venditore di prodotti dell'acquacoltura vivi è in possesso di specifica autorizzazione/nulla osta alla macellazione sul posto, rilasciata dall'ASL, non si deve procedere all'accertamento della presente violazione. Le vasche per la conservazione dei prodotti della pesca vivi (ad esclusione dei molluschi lamellibranchi cosiddetti frutti di mare) devono essere munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto. Negli esercizi di vendita al dettaglio i prodotti della pesca vivi (ad esclusione dei molluschi lamellibranchi cosiddetti frutti di mare), devono essere mantenuti in vasche con le caratteristiche sopra descritte fino alla consegna al consumatore finale.